

N. 1220

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MOAVERO MILANESI)

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (TRIA) con il Ministro dello sviluppo economico (DI MAIO)

con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (CENTINAIO)

con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (COSTA) con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (BUSSETTI) e con il Ministro della salute (GRILLO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2019

Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	*	7
Analisi tecnico-normativa	*	13
Dichiarazione di esclusione dall'AIR	*	18
Disegno di legge	»	19
Testo dell'Emendamento	*	21
Testo dell'Emendamento in lingua italiana	»	29

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge reca la ratifica dell'emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali (e per questo denominato Emendamento di Kigali) durante la XXVIII riunione delle Parti, il 15 ottobre 2016.

Il Protocollo di Montreal (di seguito denominato Protocollo), adottato a Montreal il 16 settembre 1987 in attuazione della Convenzione di Vienna per la protezione della fascia d'ozono e relativo alle sostanze che riducono l'ozono, è stato ratificato da 197 Paesi ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1989.

L'Italia ha ratificato il Protocollo con legge 23 agosto 1988, n. 393.

Il Protocollo stabilisce i termini di scadenza entro cui le Parti firmatarie si impegnano a contenere i livelli di produzione e di consumo delle sostanze dannose per la fascia d'ozono stratosferico, denominate ODS (halon, tetracloruro di carbonio (CTC), clorofluorocarburi (CFC), idroclofluorocarburi (HCFC), tricloroetano, metilcloroformio. bromuro di metile (BM), bromoclorometano (BCM)). Inoltre, disciplina gli scambi commerciali, la comunicazione dei dati di monitoraggio, l'attività di ricerca, lo scambio di informazioni e l'assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo.

Come previsto dall'articolo 11 del Protocollo, l'organo decisionale del Protocollo è la Riunione delle Parti contraenti del Protocollo (MoP – *Meeting of the Parties*), che si riunisce in via ordinaria una volta l'anno.

Compiti propri della MoP sono quelli di valutare la validità e l'efficacia delle misure di controllo imposte dal Protocollo, aggiornare le norme d'applicazione e, ove necessario, apportare delle modifiche al Protocollo attraverso decisioni, aggiustamenti ed emendamenti. Altre funzioni della MoP comprendono l'approvazione di linee guida o procedure per la comunicazione dei dati, la revisione delle richieste di assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo, la revisione dei rapporti preparati dal Segretariato sui dati trasmessi dalle Parti e l'esame e l'adozione del bilancio per l'attuazione. La MoP è altresì responsabile per l'adozione del suo regolamento interno, delle norme finanziarie e per l'istituzione di organi sussidiari. Gli organi sussidiari stabiliti ad oggi dalla MoP sono il proprio Ufficio di presidenza, composto dai funzionari eletti dalla MoP, il Gruppo di lavoro aperto (OEWG - Open Ended Working Group), i Panel scientifici, il Comitato di implementazione e il Comitato esecutivo del Fondo multilaterale.

Durante la XXVIII MoP, tenutasi a Kigali (Ruanda) dal 10 al 15 ottobre 2016, le Parti hanno approvato con decisione XXVIII/1 l'emendamento al testo del Protocollo relativo alla riduzione di quegli idrofluorocarburi (HFC) elencati in uno specifico allegato all'emendamento.

L'adozione di tale emendamento nasce dalla necessità di affrontare il tema dell'impatto sul clima derivante dall'introduzione degli HFC come principali sostituti degli HCFC, soprattutto nei settori della refrigera-

zione e del condizionamento d'aria. Gli HFC, infatti, non hanno un impatto sullo strato di ozono stratosferico, ma alcuni di loro hanno un elevato potenziale di riscaldamento globale (GWP) e, quindi, un forte impatto sul clima.

Secondo stime del Panel Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici (IPCC), in assenza di un'azione globale, gli HFC potrebbero rappresentare dal 9 al 19 per cento delle emissioni globali di gas serra entro il 2050. È stato stimato che un accordo globale nell'ambito del Protocollo di Montreal consentirebbe di evitare le emissioni di 100 miliardi di tonnellate di CO2 equivalenti entro il 2050, rappresentando al contempo una delle misure più efficaci dal punto di vista dei costi. Pertanto è diventato sempre più urgente orientare il processo di sostituzione degli HCFC verso HFC con basso GWP o verso alternative non clima-alteranti, ove già disponibili.

Già a partire dal 2015, l'Unione europea, attraverso l'adozione del Regolamento (UE) n. 517/2014, ha introdotto misure di riduzione graduale degli HFC fino a raggiungere una riduzione del 79 per cento entro il 2030 rispetto alla media annuale della quantità totale immessa in commercio nell'Unione nel periodo dal 2009 al 2012.

A livello globale, già nel 2009, gli Stati Federati della Micronesia e le Mauritius hanno presentato la prima proposta di emendamento del Protocollo di Montreal. Successivamente, nel 2010, anche Canada, Stati Uniti e Messico hanno presentato una loro proposta, seguiti, nel 2015, anche dall'Unione europea e dall'India.

Più nel dettaglio, nell'emendamento di Kigali al Protocollo, oltre ad introdurre specifici dettagli in materia di riduzione graduale degli HFC, è chiaramente esplicitato che nei confronti di tali sostanze si continuano ad applicare gli obblighi e le prescrizioni introdotti nell'ambito della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici e del relativo Protocollo di Kyoto.

L'emendamento adottato divide i Paesi in tre gruppi in funzione della data rispetto alla quale devono congelare la produzione e il consumo di HFC. Gli impegni di riduzione partono nel 2019 per i Paesi sviluppati (Paesi A2), con delle deroghe per Bielorussia, Federazione Russa, Kazakistan, Tagikistan e Uzbekistan; gran parte dei Paesi in via di Sviluppo, tra i quali Cina, Brasile e Sud Africa (Paesi A5 Gruppo 1), hanno accolto la richiesta di aumentare la loro ambizione nella riduzione degli HFC e dovranno congelare (e dunque impedire che aumenti) il consumo e la produzione di HFC nel 2024; una terza fascia di Paesi, tra i quali l'India e i Paesi del Golfo (Paesi A5 Gruppo 2), dovrà congelare il consumo e la produzione di HFC nel 2028. Alla fine delle varie fasi di riduzione, tutti i Paesi sono tenuti a consumare e produrre non più del 15-20 per cento rispetto alle loro rispettive quote base al 2036 per i Paesi sviluppati, al 2045 per i Paesi in via di Sviluppo Gruppo 1 e al 2047 per Paesi in via di Sviluppo del Gruppo 2, come si evince dalla tabella di seguito riportata.

		Paesi A5 Gruppo 1	Paesi A5 Gruppo 2	Paesi A2 (*)
Determinazione- delle quantità di riferimento per gli impegni di ridu- zione	Formula	Media del consumo/produzione di HFC nel periodo 2020-2022 + 65% della quantità di riferimento calcolata per gli HCFC	Media del consumo/produzione di HFC nel periodo 2024-2026 + 65% della quantità di riferimento calcolata per gli HCFC	Media del consumo/produzione di HFC nel periodo 2011-2013 + 15% della quantità di riferimento calcolata per gli HCFC
	Anno di congela- mento	2024	2028	-
	1ª fase	2029 – riduzione del 10%	2032 – riduzione del 10%	2019 –riduzione del 10%
	2ª fase	2035 – riduzione del 30%	2037 – riduzione del 20%	2024 –riduzione del 40%
	3ª fase	2040 – riduzione del 50%	2042 – riduzione del 30%	2029 –riduzione del 70%
	4ª fase			2034 riduzione dell'80%
	5 ^a fase (Riduzione totale)	2045 riduzione dell'80%	2047 riduzione dell'85%	2036 riduzione dell'85%

Tabella: Impegni di riduzione di produzione/consumo di HFC delle Parti

Note:

- 1. Gruppo 1: Paesi Articolo 5 non compresi nel Gruppo 2.
- 2. Gruppo 2: India, Iran, Iraq, Pakistan e i Paesi arabi membri del Consiglio di cooperazione del Golfo (GCC Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman e Qatar).
 - 3. Revisione delle Tecnologie al 2022 e ogni 5 anni.
- 4. Revisione delle tecnologie 4-5 anni prima del 2028 per considerare il rinvio di due anni della data di congelamento della produzione e utilizzo degli HFC (2028) per i Paesi Articolo 5 al fine di consentire la crescita in settori rilevanti sopra certe soglie.

L'emendamento obbliga, inoltre, ciascuna Parte a istituire entro il 1° gennaio 2019 o entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dell'emendamento, un sistema per il rilascio di licenze per l'importazione e l'esportazione degli HFC controllati dal Protocollo ed elencati nell'allegato F, siano tali sostanze vergini, recuperate, riciclate o rigenerate. Tuttavia, viene prevista una deroga per i Paesi in via di sviluppo che non risultano in grado di istituire e attuare tale sistema

entro il 1° gennaio 2019, che prevede di rinviare l'adozione di questi provvedimenti al 1° gennaio 2021.

L'emendamento lascia flessibilità alle Parti di istituire o modificare i loro sistemi di licenze, a condizione che tali sistemi agevolino la raccolta dei dati e il monitoraggio del rispetto degli obblighi previsti dal Protocollo.

A livello comunitario, con il regolamento (EU) n. 517/2014 del Parlamento europeo e

^(*) Per Bielorussia, Federazione Russa, Kazakistan, Tagikistan, Uzbekistan il 25% della componente di riferimento per gli HCFC e due differenti fasi iniziali di riduzione: (1) 5% al 2020 e (2) 35% al 2025

del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra, entrato in vigore il 9 giugno 2014, è stato istituito il « registro HFC » che contiene strumenti di *reporting*. Tale registro fornisce una base sufficiente per garantire il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 4 B del Protocollo di Montreal emendato, senza istituire un sistema di licenze « *ad hoc* ». Tale interpretazione è stata formalmente espressa dalla Commissione Europea a seguito dei dubbi espressi dagli Stati membri durante la riunione del Comitato F-gas del 30 novembre 2016.

È stato inoltre chiarito che la registrazione sul portale F-gas può essere verificata dalle autorità doganali prima dell'immissione in commercio nei territori dell'Unione (sia per le importazioni che per le esportazioni), degli HFC. Inoltre, come ulteriore strumento di controllo, si segnala l'obbligo a carico degli importatori e degli esportatori (salvo le deroghe previste dal Regolamento (UE) n. 517/2017) di registrazione e di rendicontazione delle transazioni relative all'anno solare precedente. Al fine di risolvere la questione, sono stati emanati i regolamenti di esecuzione (UE) 2017/1375 e (UE) 2018/ 1992 della Commissione Europea, che modificano il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 relativo al formato e alle modalità di trasmissione della relazione di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/ 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra.

Dal quadro sopra illustrato, si evince con chiarezza che la ratifica dell'emendamento di Kigali da parte dell'Italia non influenzerà in alcun modo le amministrazioni centrali e le imprese, in quanto il suddetto regolamento (UE) 517/2014 già definisce misure più restrittive di quelle previste dall'emendamento in questione. Pertanto, il sistema giuridico nazionale e comunitario risultano già conformi alle disposizioni introdotte dall'emendamento e non risulta necessaria l'emanazione di ulteriori norme specifiche volte all'attuazione degli obblighi previsti dallo stesso.

Si segnala, infine, che l'emendamento è entrato in vigore il 1° gennaio 2019.

L'allegato disegno di legge reca la ratifica dell'emendamento al Protocollo di Montreal, volto a ridurre la produzione e il consumo di HFC; in particolare:

- l'articolo 1 prevede l'autorizzazione alla ratifica dell'Emendamento al Protocollo di Montreal adottato durante la XXVIII Conferenza delle Parti a Kigali il 15 ottobre 2016;
- l'articolo 2 prevede la piena ed intera esecuzione dell'emendamento a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo IV dell'emendamento stesso;
- l'articolo 3 reca gli oneri finanziari derivanti dalla ratifica dell'emendamento di Kigali;
- l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore del provvedimento in discussione.

RELAZIONE TECNICA

L'emendamento di Kigali non comporta oneri aggiuntivi derivanti dalla sua applicazione, in quanto, a seguito dell'adozione del Regolamento (UE) n. 517/2014 e dei successivi atti di esecuzione, l'Italia e gli altri Paesi dell'Unione hanno già definito misure più restrittive rispetto a quelle previste dall'emendamento in questione. In particolare, la normativa europea ha introdotto, già dal 2015, delle restrizioni sull'immissione in commercio degli idrofluorocarburi anche attraverso il meccanismo di *phase-down*.

Non sono previsti oneri aggiuntivi a carico dell'Italia rispetto a quelli derivanti dall'adesione dell'Italia al Protocollo di Montreal, in quanto l'emendamento non comporta l'istituzione di nuovi organi e meccanismi finanziari diversi da quelli già previsti dal Protocollo, né prevede la modifica di quelli esistenti.

Proprio poiché l'emendamento non comporta l'istituzione di nuovi organi o la modifica di quelli esistenti, le spese di missione per la partecipazione degli esperti italiani alle riunioni del Protocollo, sono difatti già coperte da apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (cap. 2215 "Spese per l'esecuzione di accordi internazionali" della missione 18: "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente").

Inoltre, l'emendamento non comporta modifiche alle modalità di contribuzione al meccanismo finanziario del Fondo Multilaterale per l'attuazione del Protocollo di Montreal previsto dall'articolo 10 del Protocollo stesso, così come istituito nel 1991 attraverso l'emendamento firmato al secondo meeting delle Parti svoltosi a Londra il 27-29 giugno 1990.

Il Fondo Multilaterale, come previsto dall'articolo 10, paragrafo 1 del Protocollo stesso, ha l'obiettivo finanziare i costi incrementali concordati al fine di fornire cooperazione tecnica e finanziaria - ivi incluso il trasferimento di tecnologie e la riconversione tecnologica, l'assistenza tecnica, rafforzamento istituzionale e attività di formazione e informazione - per assicurare il rispetto dell'attuazione delle misure di controllo del Protocollo nei 147 Paesi in Via di Sviluppo individuati sulla base dell'Articolo 5, paragrafo 1 dello stesso.

Per ogni triennio di riferimento, il budget del meccanismo finanziario del Fondo viene determinato attraverso una specifica decisione della Riunione delle Parti. Il Fondo, è finanziato attraverso il contributo di 49 Paesi industrializzati, tra i quali l'Italia, sulla base della scala di contribuzione delle Nazioni Unite, come specificato dall'articolo 10, paragrafo 6, del Protocollo di Montreal.

Il budget del Fondo approvato dalla Riunione delle Parti viene gestito attraverso un Comitato Esecutivo (*Executive Committee* o *ExCom*) che sviluppa e monitora l'attuazione delle specifiche politiche operative, e determina le linee guida e le disposizioni amministrative, compresa l'erogazione delle risorse. Il Comitato Esecutivo è composto da rappresentanti di sette Paesi industrializzati e sette Paesi in via di sviluppo. Tuttavia il Comitato Esecutivo ha introdotto un

¹ La 4° Riunione delle Parti (Copenhagen, 23-25 novembre 1992) ha definito una lista di categorie di costi incrementali eleggibili, presentata nell'Annex VIII della Decisione IV/18 (http://ozone.unep.org/sites/ozone/files/Meeting_Documents/mop/04mop/4mop-15.e.pdf).

MoP).

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sistema di *constituencies* che consentono a ciascuno dei 14 membri di cooptare altri Paesi della stessa regione².

La partecipazione dell'Italia al Fondo Multilaterale per l'attuazione del Protocollo di Montreal è normata ai sensi della Legge n. 409 del 29 dicembre 2000, la quale stabilisce che il Ministero dell'ambiente provvede all'erogazione del contributo al Fondo Multilaterale.

In occasione della 29° Conferenza delle Parti (MoP29) del Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (Montreal, 20-24 novembre 2017), è stato approvato con decisione XXIX/1 il rifinanziamento (c.d. "replenishment") del Fondo Multilaterale per l'attuazione del Protocollo di Montreal per il triennio 2018-2020, per un valore di 540 milioni di dollari USA (USD), di cui 500 milioni in nuove risorse a carico dei Paesi donatori.³

La quota del contributo a carico dell'Italia per il triennio 2018-2020, stabilita ai sensi della decisione XXIX/1 della MoP29 e in base alle scale of assessments di contribuzione delle Nazioni Unite, è quindi pari a 9.445.500 USD annui (28.336.500 USD per il triennio)⁴. Tale quota corrisponde a un contributo in Euro (€) pari a 8.751.822,00, calcolato utilizzando il meccanismo di tasso di cambio fisso (Fixed Exchange Rate Mechanism - FERM) previsto dal Protocollo di Montreal per l'erogazione del contributo obbligatorio da parte dei Paesi donatori la cui valuta nazionale è diversa dal Dollaro USA e adottato per il triennio 2018-2020 con decisione XXIX/2. Per il triennio di rifinanziamento 2018-2020, il tasso di cambio fisso è pari a 1 USD = 0.92656 Euro.

A riguardo, per quanto riguarda gli oneri già derivanti dalla partecipazione dell'Italia al Fondo Multilaterale, si specifica che la previsione di stanziamento per i capitoli di spesa di competenza della Direzione Generale SVI del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare destinati ad assicurare la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle Leggi di ratifica del Protocollo di Montreal, per i rispettivi esercizi finanziari delle annualità 2019 e 2020, è pari a un totale di Euro (€) 6.633.390,00 (di cui € 5.988.635,00 a valere sul capitolo 2213/p.g. 5 e € 644.755,00 a valere sul capitolo 7921/p.g. 1)

Considerato che tale previsione di stanziamento non è attualmente sufficiente per far fronte al contributo dovuto dall'Italia come quota di partecipazione al meccanismo finanziario, pari a € 8.751.822,00 annui per il triennio 2018-2020, al fine di ottemperare agli impegni di contribuzione dell'Italia al Fondo Multilaterale e di assicurare la copertura totale degli oneri associati al Protocollo

² Il Comitato Esecutivo si compone di 14 membri (constituencies), sette rappresentanti dei Paesi donatori (non operanti nell'ambito del paragrafo 1 dell'Articolo 5 del Protocollo) e sette dei Paesi in Via di Sviluppo (operanti nell'ambito del paragrafo 1 dell'Articolo 5 del Protocollo). I membri del Comitato Esecutivo vengono scelti da questi due raggruppamenti di Paesi e nominati annualmente durante il Meeting delle Parti (MoP), tenendo conto anche della distribuzione su base geografica. L'Italia, da sempre, fa parte di una delle tre constituencies assegnata ai Paesi dell'Europa occidentale, in particolare quella costituita anche da Germania, Francia e Regno Unito. In base al principio di rotazione, la Francia avrà la presidenza della constituency nel 2018-2019. In ogni caso, i rappresentanti di tutti e quattro i Paesi partecipano come membri della delegazione della constituency di turno, in qualità di "co-opted members", coordinando una posizione condivisa per i negoziati in seno alle riunioni del Comitato Esecutivo.

³ Cfr. Decision XXIX/1: Replenishment of the Multilateral Fund for the Implementation of the Montreal Protocol for the triennium 2018–2020, p. 36 del Report finale della 11° Meeting delle Parti alla Conferenza di Vienna e della 29° Meeting delle Parti all Protocollo di Montreal http://conf.montreal-protocol.org/meeting/mop/cop11-mop29/report/English/COP-11-7-MOP-29-8E.pdf.

⁴ Considerato che i coefficienti di contribuzione nell'ambito del Fondo Multilaterale sono aggiustati tenendo conto che l'assistenza finanziaria e tecnica deve essere finanziata esclusivamente dai Paesi non classificati come Parti che operano sotto il paragrafo 1 dell'articolo 5 del Protocollo, per il triennio 2018-2020 la scala di contribuzione al Fondo attribuita all'Italia sarà pari a 5,667 così come stabilito dall'Annex III della Decisione XXIX/1 della 29° Riunione delle Parti

di Montreal, il disegno di legge autorizza una spesa valutata in € 2.118.432 annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Le risorse saranno allocate sul capitolo 2213/p.g. 5 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Pertanto l'onere complessivo discendente dal presente provvedimento è valutato in € 2.118.432 annui a decorrere dall'anno 2019.

> La ver'illes della presente relacione tecnica, effettuata ai sensi e per gli essenti (Care Comen), della large 31 dicember 2008, n. 1973 ha avaso e dio

() MIGATIAO

⋈ POSP1VO

If Ragioniere Scherale della Stato



UNEP/OZL, Conv. 11/7 - UNEP/OZL, Pro. 29/8
Annex III

Contributions by parties to the tenth replenishment of the Multilateral Fund (2018, 2019 and 2020) (replenishment at \$540 million, of which \$500 million from new contributions)

			,						
	Соинту	United Nations scale of assessment for 2017	Adjusted United Nations scale of assessment with no party contributing	Amual contributions for 2018, 2019 and 2020 (United States dollars)	Average inflation rate for the period 2015–2017 (percentage)*	Qualifying for fixed exchange rate mechanism. = Yes; = Yes;	Fixed exchange rate mechanism: users' currencies rate of exchange ⁶	Fixed exchange mechanism: users national currencies	Fixed exchange mechanism: users' contribution amount in national currency
-	Andoma	0.006	22 per cent 0.0091	15 167			0.92656	Euro	
. 21	Australia	2.337	3.5338	5 889 667	1.83	7	1.33011	Australian dollar	7 833 905
٣	Austria	0.72	1.0887	1 814 500	1.38	-	0.92656	Euro	1 681 243
4	Azerbaíjan	90.0	0.0907	151 167	6.1	`	1.766571	Azerbaijani manat	267 047
'n	Belarus	0.056	0.0847	141 167	39.73	0	1.90247	Befarnsian ruble	
9	Belgium	0.885	1.3382	2 230 333	1.62	part.	0.92656	oma	2 066 538
7	Bulgaria	0.045	0.0680	113 333	0.47	1	1.81244	Bulgarian lev	205 410
90	Canada	2.921	4,4168	7 361 333	1.41	7	1.33367	Canadian dollar	9 817 589
6	Croatia	0.099	0.1497	249 500	-0.18	1	6.88629	Croatian kuna	1 718 129
. 01	Cvorus	0.043	0.0650	108 333	-0.80	1	0.92656	Euro	100 377
: =	Czechia	0.344	0.5202	867 000	1.15	1	24.78429	Czech koruna	21 487 979
12	Denmark	0.584	0.8831	1 471 833	0.55	1	6.891	Danish krone	10 142 404
13	Estonia	0.038	0.0575	95 833	1.05	1	0.92656	Euro	88 795
4	Finland	0.456	0,6895	1 149 167	0.34	1	0.92656	Euro	1 064 772
15	France	4.859	7.3473	12 245 500	0.39	1	0.92656	Euro	11 346 191
92	Germany	6389	8099'6	16 101 333	0.86	1	0.92656	Euro	14 918 851
17	Greece	0.471	0,7122	1 187 000	-0.44	1	0.92656	Euro	1 099 827
18	Holy See	0.001	0.0015	2 500					
19	Hungary	0.161	0.2434	405 667	68.0	1	285.8943	Hungarian forint	115 977 788
								107707	



S

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

æ	
3	
13	ļ
2	
Δ,	
<u>i</u>	
R	
Q	
\geq	ĺ
臣	
5	
Τ	
Ţ,	
-	
Τ.	
>	
5	
Õ	
٦,	
7	
Ö	
₹	
2	
H	
€	
\sim	

stan (stan (UNEP/O	UNEP/OZL.Conv.11//-UNEP/OZL.Pro.29/8	(EP/Ozl., Pro.29/8
0.023 0.0348 58 000 1.99 1 108.7457 feelendie bröns 6 53 0.435 0.5066 844333 -0.02 1 0.92656 Euro 778 0.435 0.6502 1 083 667 -0.02 1 0.92656 Euro 778 3.748 5.6673 9445 500 0.51 1 1.0536 Euro 778 4.68 14,6271 24395 167 0.36 1 1.05378 Yen 2.7478 5 6.09 14,6271 0.445 500 0.51 1 1.05378 Yen 2.7478 6 0.09 1,600 1.25 1 1.05378 Yen 2.7478 78 0.09 1.28 1 0.92656 Euro 1.4 18 0.016 0.016 1.28 1 0.92656 Euro 1.4 18 0.016 0.0242 4.0333 1.29 1 0.92656 Euro 1.4 18 </th <th>Country</th> <th>United Nations scale of assessment for 2017</th> <th>Adjusted United Nations scale of assessment with no party contributing more than 22 per cent</th> <th>Annual contributions for 2018, 2019 and 2020 (United States dollars)</th> <th>Average inflation rate for the period 2015–2017 (percentage)**</th> <th>Qualifying for fixed exchange rate mechanism. = Yes; = Yes;</th> <th>Fixed exchange rate mechanism: users' currencies rate of exchange^b</th> <th>Fixed exchange mechanism: wers national currencies</th> <th>Fixed exchange mechanism: users' contribution amount in national currency</th>	Country	United Nations scale of assessment for 2017	Adjusted United Nations scale of assessment with no party contributing more than 22 per cent	Annual contributions for 2018, 2019 and 2020 (United States dollars)	Average inflation rate for the period 2015–2017 (percentage)**	Qualifying for fixed exchange rate mechanism. = Yes; = Yes;	Fixed exchange rate mechanism: users' currencies rate of exchange ^b	Fixed exchange mechanism: wers national currencies	Fixed exchange mechanism: users' contribution amount in national currency
6.333 0.5066 844333 -0.02 1 3.66 Euro 778 0.435 0.6502 1 083 667 -0.27 1 3.66 Euro 78 1.43 5.6673 9.445 500 0.51 1 0.92656 Euro 8.73 1.44 3.748 3.6673 9.445 500 0.51 1 0.92656 Euro 8.77 1.44 0.036 1.46371 2.495 167 0.36 1 1.2538 Yen 2.747 81 1.44 0.036 1.26000 1.25 1 0.92656 Euro 2.747 81 1.44 0.007 0.0106 1.7567 - - 0.92656 Euro 1.747 81 1.44 0.007 0.018 1.259 1 0.92656 Euro 1.747 81 1.44 0.007 0.0151 2.547 0.79 1 0.92656 Euro 1.448 1.44 0.027 0.0432 0.73 0.79 1	Iceland	0.023	0.0348	58 000	1.99	1	108.7457	Icelandic króna	6 307 251
1.43 0.6502 1.083 667 -0.27 1 3.66 Nave Israeli 3 96 1.448 5.6673 9.445 500 0.51 1 0.92656 Euro 8 73 1.488 14.6371 24.395 167 0.36 1 112.6378 Yen 2.747 81 1.09 0.036 1.46371 24.395 167 0.36 1 0.92656 Euro 2.747 81 1.00 0.036 1.26 000 1.25 1 0.92656 Euro 11 1.00 0.072 0.0106 1.7 667 - - 0.92656 Euro 10 1.28 0.072 0.0242 40.333 1.09 1 0.92656 Euro 14 1.48 0.0432 2.249 3.734 833 0.79 1 0.92656 Euro 3.46 1.48 0.4032 2.734 833 0.79 1 0.92656 Euro 3.46 1.48 0.4032 2.135 667 2.84 1	freland	0.335	0.5066	844 333	-0.02	,	0.92656	Euro	782 325
3.748 5.6673 944550 0.51 1 0.92656 Euro 8 75 9.68 146371 24395167 0.36 1 112.6378 Yen 274781 0.191 0.2888 481333 1423 0 319,2329 Tenge 11 0.05 0.075 1.0600 1.26 1.25 1 0.92656 Euro 11 1 0.007 0.0106 1.0767 - - 0.92656 Euro 14 1 0.007 0.0242 40.333 0.08 1 0.92656 Euro 14 1 0.016 0.0242 40.333 1.09 1 0.92656 Euro 14 1 0.01 0.015 2.167 - 0.92656 Euro 3.34 1 0.248 1.2567 - 0.92656 Euro 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 <	Israei	0.43	0.6502	1 083 667	-0.27		3.66	New Israeli shekel	3 966 220
9.68 14.6371 24.395 167 0.36 1 112.6378 Yen 274781 0.191 0.2888 481333 14.23 0 319.2329 Tenge 11 0.05 0.075 126 000 1.25 1 0.92656 Euro 11 0.072 0.106 17 667 - - 0.96656 Euro 16 12 0.072 0.1089 181 500 1.28 1 0.92656 Euro 14 12 0.074 0.0968 161 333 0.89 1 0.92656 Euro 14 0.016 0.0242 40 333 1.09 1 0.92656 Euro 14 12 0.249 3 734 833 0.79 1 0.92656 Euro 3 4 0.2449 1.288 2.139 667 2.84 1 0.92656 Euro 1 141733 Accord 1 141733 Accord 1 141733 Accord 1	Jraly	3.748	5.6673	9 445 500	0.51	ired	0.92656	Euro	8 751 822
1, 0.191 0.2888 481 333 14.23 0 519,2329 Tenge 11	Japan	89.6	14.6371	24 395 167	0.36	_	112.6378	Yen	2 747 817 909
in 0.005 0.0756 126 000 1.25 1 0.926556 Euro 11 in 0.007 0.0106 17 667 — — 0.996556 Euro 16 in 0.007 0.0106 17 667 — — 0.996556 Euro 16 in 0.004 0.0968 16 1333 0.89 1 0.92656 Euro 16 in 0.016 0.0242 40 333 1.09 1 0.92656 Euro 14 in 0.016 0.0151 2.5 167 — 0.92656 Euro 3 46 in 0.268 0.4052 675 333 1.29 1 0.92656 Euro 3 46 in 0.268 0.4052 675 333 1.29 1 1.417333 New Zealand 9 3 in 0.268 1.284 0.79 1 0.92656 Euro 9 3 in 0.849 1.271 2.119 607 <td< td=""><td>Kazakhstan</td><td>0.191</td><td>0.2888</td><td>481 333</td><td>14.23</td><td>0</td><td>319.2329</td><td>Tenge</td><td></td></td<>	Kazakhstan	0.191	0.2888	481 333	14.23	0	319.2329	Tenge	
in 0.007 0.0106 17.667 — — 0.996556 Swiss franc 0.007 0.01089 181500 1.28 1 0.92656 Euro 164 0.0068 161333 0.89 1 0.92656 Euro 164 0.0064 0.0064 40.333 0.89 1 0.92656 Euro 164 0.00151 2.5167 — — 0.92656 Euro 3.46 0.00151 2.519 667 2.84 1 3.503444 Norwegian 18152 0.032 0.5927 987833 0.91 1.039 0.91 1.092656 Euro 9.91 1.0392 0.0527 987833 0.91 1.04 1.05265 Euro 9.91 1.0392 0.0038 4.6694 7.782,333 12.61 0.046 1.0692656 Euro 0.046 7.782,333 12.61 0.046 1.069265 Euro 0.049 1.0694 0.00151 0.004 1.069265 Euro 0.004 1.0694 0.004 1.0046 1.0046 1.0046 0.004 1.00466 1.00466 1.00466 1.0046 1.0046 1.0046 1.0046 1.0046 1.0046 1.0046	Latvia	0.05	0.0756	126 000	1,25	1	0.92656	Euro	116 747
18	Liechtenstein	0.007	0.0106	17 667	l	I	0.996556	Swiss franc	
14	Lithuania	0.072	0.1089	181 500	1.28		0.92656	Euro	168 171
0.016 0.0242 40 333 1.09 1 0.92656 Euro 3 46 0.01 0.0151 25 167 — 0.92656 Euro 3 46 1482 2.2409 3 734 833 0.79 1 0.92656 Euro 3 46 0.268 0.4052 675 333 1.29 1 1.417333 New Zealand 93 0.849 1.2838 2 139 667 2.84 1 8.503444 Norwegian 18 16 0.841 1.2717 2 119 500 0.10 1 3.945543 2 loty 8 36 0.392 0.5927 987 833 0.91 1 0.92656 Euro 91 0.184 0.2782 463 667 -0.76 1 4.187286 New ieu 1 92 0.03 0.045 7 782 333 12.61 0.92656 Euro 33 0.18 0.045 7 780 0.62 1 0.92656 Euro 34 0.084 0.1270	Luxembourg	0.064	0.0968	161 333	0.89	ı	0.92656	Euro	149 485
o.01 0.0151 25 167 — 0.92656 Euro 3 46 1.482 2.2409 3.734 833 0.79 1 0.92656 Euro 3 46 0.268 0.4052 675 333 1.29 1 1.417333 New Zealand 95 0.849 1.2838 2 139 667 2.84 1 8.503444 Norwegian 18 15 0.841 1.2717 2 119 560 0.10 1 3.945543 2.10ty 8 36 0.392 0.5927 987 833 0.91 1 0.92656 Euro 91 0.184 0.2782 463 667 -0.76 1 4.187286 New teu 1 94 0.03 0.0045 7 782 333 12.61 0 58.30429 Russian rouble 0.08 0.0045 7 780 0.04 1 0.92656 Euro 3 0.084 0.166 0.046 1 0.92656 Euro 3 0.084 0.1270 211 667<	Malta	0.016		40 333	1.09	ŗ	0.92656	Euro	37 371
nds 1.482 2.2409 3.734 833 0.79 1 0.92656 Euro 3 46 0.268 0.4052 675 333 1.29 1 1.41733 New Zealand 95 0.849 1.2838 2 139 667 2.84 1 8.503444 Norwegian 18 15 0.841 1.2717 2 119 500 0.10 1 3.945543 2.10xy 8 36 0.332 0.5927 987 833 0.91 1 0.92656 Euro 91 0.134 0.2782 465 667 -0.76 1 4.187286 New Jeu 1.99 0.003 4.6694 7 782 333 12.61 0 58.30429 Russian rouble 1 0.00 0.003 0.0045 7 780 0.04 1 0.92656 Euro 3 0.084 0.1270 211 667 0.04 1 0.92656 Euro 3 2.443 0.2843 0.46 1 0.92656 Euro 3	Monaco	0.01	0.0151	25 167	;		0.92656	Euro	
0.268 0.4052 675333 1.29 1 1.417333 New Zealand 495 dollar dollar dollar dollar (1.2838 2.139 667) 2.84 1 8.503444 Norwegian 18 19 40.0 (1.2838 2.139 667) 0.10 1 3.945543 Zloty 8 3 6 (1.2927 987 833 0.91 1 0.92656 Euro 99 (1.2717 2.119 500 0.10 1 3.945543 Zloty 8 3 6 (1.2717 2.119 500 0.10 1 0.92656 Euro 99 (1.2717 2.129 677 0.1261 0 0.92656 Euro 1.94 (1.2717 2.119 677 0.04 1 0.92656 Euro 3.084 0.1270 2.11 667 0.29 1 0.92656 Euro 3.084 0.1270 2.443 0.46 1.56 833 0.46 1 0.92656 Euro 5.77 (1.2928 0.12929 0.	Netherlands	1.482	2.2409	3 734 833	0.79		0.92656	Euro	3 460 547
0.849 1.2838 2.139 667 2.84 1 8.503444 Norwegian 18 15 Azone 0.841 1.2717 2.119 500 0.10 1 3.94543 2.10xy 8.36 0.392 0.5927 987 833 0.91 1 0.92656 Euro 99 0.184 0.2782 463 667 -0.76 1 4.187286 New Four 1.94 3.088 4.6694 7.782 333 12.61 0 58.30429 Russian rouble 0.003 0.0045 7 500 0.042 1.667 0.04 1 0.92656 Euro 3 0.084 0.1270 2.11 667 0.29 1 0.92656 Euro 3 2.443 3.5941 6.156 833 0.46 1 0.92656 Euro 577	New Zealand	0.268	0.4052	675 333	1.29		1.417333	New Zealand dollar	957 172
0.841 1.2717 2 119 500 0.10 1 3.94543 Zloty 8 36 0.392 0.5927 987 833 0.91 1 0.92656 Euro 91 0.184 0.2782 463 667 -0.76 1 4.187286 New Jeu 1 94 3.088 4.6694 7.782 333 12.61 0 58.30429 Russian rouble 1 95.656 Euro 1 992656 Euro 3 0.003 0.0045 7.500 0.62 1 0.92656 Euro 3 0.084 0.1270 211 667 0.29 1 0.92656 Euro 3 2.443 3.6941 6 156 833 0.46 1 0.92656 Euro 577	Norway	0.849		2 139 667	2.84	rud	8.503444	Norwegian krone	18 194 536
0.392 0.597 987 833 0.91 1 0.92656 Euro 91 0.184 0.2782 463 667 -0.76 1 4.187286 New leu 1 94 3.088 4.6694 7.782 333 12.61 0 58.30429 Russian rouble 1 94 0.003 0.0045 7.509 0.62 1 0.92656 Euro 3 0.084 0.1270 211 667 0.29 1 0.92656 Euro 15 2.443 3.6941 6 156 833 0.46 1 0.92656 Euro 577	Poland	0.841		2 119 500	0.10	1	3.945543	Zloty	8 362 578
0.184 0.2782 463 667 -0.76 1 4.187286 New leu 1 94 3.088 4.6694 7.782 333 12.61 0 58.30429 Russian rouble 0.003 0.0045 7.500 0.62 1 0.92656 Euro 37 0.084 0.1270 2.11 667 0.29 1 0.92656 Euro 33 2.443 3.6941 6 156 833 0.46 1 0.92656 Euro 577	Portugal	0.392		987 833	16.0	1	0.92656	Euro	915 287
3.088 4.6694 7782.333 12.61 0 58.30429 Russian rouble 0.003 0.0045 7.500 0.62 1 0.92656 Euro 37 0.16 0.2419 403.167 0.04 1 0.92656 Euro 37 0.084 0.1270 211.667 0.29 1 0.92656 Euro 15 2.443 3.6941 6.156.833 0.46 1 0.92656 Euro 577	Romania	0.184		463 667	92.0-	1	4.187286	New leu	1 941 505
0.003 0.0045 7500 0.62 1 0.92656 Euro 3: 0.16 0.2419 403167 0.04 1 0.92656 Euro 3: 0.084 0.1270 2.11667 0.29 1 0.92656 Euro 15 2.443 3.6941 6.156 833 0.46 1 0.92656 Euro 5.77	Russian Federation	3.088		7 782 333	12.61	0	58.30429	Russian rouble	
0.16 0.2419 403 167 0.04 1 0.92656 Euro 0.084 0.1270 211 667 0.29 1 0.92656 Euro 2.443 3.6941 6 156 833 0.46 1 0.92656 Euro	San Marino	0.003		7 500	0.62	,	0.92656	Euro	6 949
0.084 0.1270 211 667 0.29 1 0.92656 Euro 2.443 3.6941 6 156 833 0.46 1 0.92656 Euro	Slovakia	0.16		403 167	0.04	T	0.92656	Euro	373 558
2.443 3.6941 6.156.833 0.46 1 0.92656 Euro	Slovenia	0.084			0.29	ĭ	0.92656	Euro	196 122
	Spain	2.443		9	0.46	+~···4	0.92656	Euro	5 704 676



	Country	United Nations scale of assesment for 2017	Adjusted United Nations scale of assessment with contributing more than 22 per cent	Annual contributions for 2018, 2019 and 2020 (United States dollars)	Average inflation rate for the period 2015–2017 (percentage)*	Qualifying for fixed exchange rate mechanism. I = Yes; I = Yes;	Fixed exchange rate mechanism: users' currencies rate of exchange	Fixed exchange nechanism: users national currencies	Fixed exchange mechanism: users' contribution amount in national currency
43	Sweden	0.956	1.4456	2 409 333	0.94	1	8.898889	Swedish krona	21 440 390
4	Switzerland	1.14	1.7238	2 873 000	-0.40	,	0.996556	Swiss franc	2 863 105
45	Tajíkistan	0.004	0.0060	10 000	8.31		8.293486	Tajik somoní	82 935
46	Ukraine	0.103	0.1557	259 500	37.47	Ò	26.85357	Ukrainian Inyunia	
47	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	4.463	6.7485	11 247 500	1.29		0.796	Pound sterling	8 953 010
\$	United States of America	23	22.0000	36 666 667	I	I	~	United States dollar	
49	Uzbekistan	0.023	0.0348	58 000	1]	3570.311	Uzbek sum	
	Total	73.584	100.00	166 666 667					

a As per the website of the International Monetary Fund as at 11 October 2017; http://data.imf.org//sk=588DFA60-1D26-4ADE-B505-A05A558D9A42, b Average United Nations operational rate of exchange from 1 January-30 June 2017.



UNEP/Ozl. Conv.11/7-UNEP/Ozl. Pro.29/8

Analisi tecnico-normativa

PARTE I: ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma del Governo

L'Italia, avendo ratificato il Protocollo con legge n. 393/1988 ed essendo quindi parte contraente con diritto di voto nelle riunioni dell'organo decisionale del Protocollo, denominato "Meeting of the Parties" (MoP), nella riunione di Kigali ha votato l'emendamento attraverso la decisione XXVIII/1, alla stregua di tutti gli altri Paesi che vi hanno preso parte (voto all'unanimità) e in linea con la posizione degli altri Stati membri dell'Unione Europea.

L'allegato DDL reca, pertanto, la ratifica dell'emendamento di Kigali al Protocollo di Montreal, volto a ridurre la produzione e il consumo di HFC.

La ratifica del Protocollo in esame consentirebbe all'Italia di continuare ad essere Parte del Protocollo di Montreal, così come emendato alla luce della decisione di Kigali.

Tutto quanto sopra indicato risulta assolutamente coerente con gli impegni internazionali del Ministero dell'Ambiente.

2) Analisi del quadro normativo nazionale e di riferimento.

Con la legge 4 luglio 1988, n.277, l'Italia ha ratificato la Convenzione di Vienna per la protezione della fascia d'ozono e con la legge 23 agosto 1988, n. 393, l'Italia ha ratificato il Protocollo sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

Successivamente alla ratifica del Protocollo da parte dell'Italia e prima dell'emendamento di Kigali, il Protocollo aveva subito già 5 emendamenti al testo originariamente adottato e ratificato.

La prima modifica al Protocollo, adottata a Londra nel 1990, prevedeva degli aggiustamenti con i quali sono stati accelerati i termini e le scadenze per la diminuzione delle sostanze considerate maggiormente nocive e degli emendamenti che introducevano nuove sostanze da regolamentare. Gli emendamenti di Londra sono stati approvati dall'Italia il 21 febbraio 1992, per consenso (comunicato dal Ministero degli affari esteri nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1993).

La seconda modifica al Protocollo, adottata a Copenhagen nel 1992, con legge di autorizzazione 4 ottobre 1994, n. 581, riguardava degli aggiustamenti con i quali sono stati accelerati i termini e le scadenze per la diminuzione delle sostanze già regolamentate, degli emendamenti riguardanti principalmente l'introduzione di nuove sostanze dannose per l'ozonosfera ed alcune modifiche all'articolato. Tali emendamenti sono stati ratificati dall'Italia il 4 gennaio 1995.

La terza modifica al Protocollo, adottata a Vienna nel 1995 per consenso, prevedeva degli ulteriori aggiustamenti con i quali sono stati accelerati i termini e le scadenze per la diminuzione delle sostanze già regolamentate.

La quarta modifica al Protocollo, adottata a Montreal nel 1997, di cui è stata autorizzata la ratifica con legge 17 gennaio 2001, n.35, prevedeva ancora aggiustamenti con i quali termini e scadenze per la diminuzione del bromuro di metile sono stati ridotti e degli emendamenti che introducono tre nuovi controlli nel regime previsto dal Protocollo.

La quinta modifica al Protocollo, adottata a Pechino nel 1999, di cui è stata autorizzata la ratifica con legge 30 giugno 2004, n.185, oltre a comprendere taluni aggiustamenti entrati in vigore per consenso relativi al calendario di eliminazione di talune sostanze, riguardava principalmente l'introduzione di nuove sostanze dannose per l'ozonosfera e di nuovi controlli nel regime previsto dal Protocollo di Montreal, in particolare per gli idroclorofluorocarburi (HCFC) e il bromoclorometano (BCM).

Per quanto attiene alla normativa di riferimento per l'attuazione degli adempimenti previsti dal Protocollo e dalle sue successive modifiche, l'Italia ha adottato il 28 dicembre 1993 la legge n. 549 "Misure a tutela

dell'ozono stratosferico", che stabilisce i termini di cessazione dell'impiego di sostanze dannose e ne disciplina le fasi di raccolta, riciclo e smaltimento.

In seguito, con il decreto legge n. 56 del 10 febbraio 1996 e con il decreto ministeriale del 26 marzo 1996 e successiva proroga del 10 marzo 1999, viene accelerata l'eliminazione degli halon (le sostanze più pericolose per la fascia di ozono) utilizzati nel settore antincendio e vengono definite le caratteristiche ambientali dei prodotti sostitutivi (idroclorofluorocarburi).

Con l'entrata in vigore dei decreti ministeriali 3 ottobre 2001 e 20 dicembre 2005, vengono abrogati i decreti precedenti e delineati i requisiti per i centri di raccolta autorizzati e le modalità di recupero degli HCFC dagli estintori e dai sistemi di protezione antincendio. Con il decreto 20 settembre 2002 ed il d.P.R. 15 febbraio 2006, n. 147, vengono poi disciplinate le norme tecniche e le modalità per il controllo ed il recupero di fughe di sostanze ozono lesive da impianti ed apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore che le contengono.

Per l'adeguamento al Regolamento europeo, l'Italia aveva adottato la legge n. 179 del 16 giugno 1997, che modifica la legge n. 549 e recepisce le norme stabilite dal decreto legge del 10 febbraio 1996.

Con la legge n. 179 del 31 luglio 2002 "Disposizioni in materia ambientale", sono state eliminate, inoltre, le limitazioni per l'impiego di HCFC, di PFC (perfluorocarburi) e di HFC (idrofluorocarburi) nel settore antincendio.

Infine, il 27 settembre 2013 è stato pubblicato il decreto legislativo 13 settembre 2013, n. 108, recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, successivamente modificato con il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91.

Pertanto, il presente disegno di legge reca l'autorizzazione alla ratifica dello strumento internazionale e l'ordine di esecuzione dello stesso; non è stato necessario introdurre ulteriori norme attuative dell'Accordo, risultando l'ordinamento italiano conforme ai dettami dallo stesso recanti.

3) Incidenza delle norme proposte su leggi e regolamenti.

Non si ravvisa nessun impatto su leggi e regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento coni principi costituzionali

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a Statuto speciale, nonché degli enti locali

L'intervento normativo è ascrivibile alle competenze esclusive dello Stato.

Coerentemente con il vigente quadro normativo, non si configura nell'adozione del provvedimento di ratifica alcun problema di interferenza con le competenze delle Regioni o delle autonomie territoriali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

Non emergono profili di incompatibilità.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione della possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Trattandosi di ratifica di un trattato internazionale, non risulta possibile la previsione di delegificazione né di strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risultano progetti di legge vertenti sulla materia all'esame del Parlamento.

Tuttavia si segnala che il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato in G.U. n. 7 il Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146 recante esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006. E' inoltre in fase di revisione la

disciplina sanzionatoria nazionale per la violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 517/2014.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II: CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

A livello europeo, dal 1º gennaio 2010 è entrato in vigore il Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono che abroga i precedenti regolamenti ed il Regolamento (UE) n. 744/2010 relativo agli usi critici di halon. Il Regolamento (CE) n.1005/2009 prevede progressive tappe di riduzione fino alla definitiva cessazione delle produzioni e dei consumi delle sostanze dannose per la fascia di ozono, anticipando le date di scadenza previste dal Protocollo di Montreal.

Inoltre, dal 9 giugno 2014 è in vigore il Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006.

Rispetto al precedente Regolamento (CE) n. 842/2006, il Regolamento (UE) n. 517/2014 mantiene l'obiettivo di protezione dell'ambiente rafforzando e introducendo specifiche disposizioni volte alla riduzione delle emissioni dei gas fluorurati a effetto serra, tra cui gli HFC.

Anche i Regolamenti di esecuzione (CE) n. 1497/2007, (CE) n. 1516/2007, (CE) n. 303/2008, (CE) n. 306/2008 e (CE) n. 307/2008 restano in vigore e continuano a essere applicati salvo e fino ad abrogazione mediante atti delegati o di esecuzione adottati dalla Commissione.

Ad oggi sono stati adottati i seguenti Regolamenti:

- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione del 30 ottobre 2014 che determina il formato e le modalità di trasmissione della relazione di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra. Tale atto abroga il regolamento (CE) n. 1493/2007.
- Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2068 della Commissione del 17 novembre 2015 che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato delle etichette per i prodotti e le apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra. Il regolamento (CE) n. 1494/2007 è abrogato e i riferimenti a quest'ultimo si intendono fatti al Regolamento (UE) n. 2015/2068 e vanno letti secondo la tavola di concordanza in allegato.
- Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2067 della Commissione del 17 novembre 2015 che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria, le pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, nonché per la certificazione delle imprese per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e le pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra. Il regolamento (CE) n. 303/2008 è abrogato e i riferimenti a quest'ultimo si intendono fatti al Regolamento (UE) n. 2015/2067 e vanno letti secondo la tavola di concordanza in allegato II.
- Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2066 della Commissione del 17 novembre 2015 che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche addette all'installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati ad effetto serra o al recupero di gas fluorurati ad effetto serra da commutatori elettrici fissi. Il regolamento (CE) n. 305/2008 è abrogato e i riferimenti a quest'ultimo si intendono fatti al Regolamento (UE) n. 2015/2066 e vanno letti secondo la tavola di concordanza in allegato II.

- Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2065 della Commissione del 17 novembre 2015 che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri. Il regolamento (CE) n. 308/2008 è abrogato e i riferimenti a quest'ultimo si intendono fatti al Regolamento (UE) n. 2015/2065 e vanno letti secondo la tavola di concordanza in allegato VI.
- Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/879 della Commissione del 2 giugno 2016 che stabilisce, ai sensi del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, modalità dettagliate relative alla dichiarazione di conformità al momento dell'immissione sul mercato di apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e di pompe di calore caricate con idrofluorocarburi nonché alle relative verifiche da parte di un organismo di controllo indipendente.
- Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/1375 della Commissione del 25 luglio 2017 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 che determina il formato e le modalità di trasmissione della relazione di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1992 della Commissione, del 14 dicembre 2018, che
 modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 per quanto riguarda la comunicazione dei
 dati di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 per quanto riguarda gli
 idrofluorocarburi immessi in commercio nel Regno Unito e nell'Unione a 27 Stati membri.

Dal quadro normativo sopra illustrato, si evince con chiarezza che la ratifica dell'emendamento di Kigali da parte dell'Italia, risulta essere conforme e coerente con il sistema giuridico nazionale e comunitario, non risultando necessaria l'emanazione di ulteriori norme specifiche volte all'attuazione degli obblighi previsti dall'emendamento stesso.

La ratifica, inoltre, permetterebbe di dare un forte segnale politico in coerenza con l'impegno assunto a livello internazionale per il raggiungimento di un emendamento ambizioso per la riduzione della produzione e del consumo di HFC, riduzione in linea con gli obiettivi fissati dall'Accordo di Parigi per la lotta ai cambiamenti climatici, stabilendo una sinergia tra le azioni intraprese nell'ambito della Convenzione Quadro per la lotta ai Cambiamenti Climatici e il Protocollo di Montreal.

Pertanto, non si rilevano aspetti di incompatibilità con l'ordinamento comunitario e nulla sembra ostare alla ratifica dell'emendamento al Protocollo.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano procedure di infrazione su questioni attinenti l'intervento normativo.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Le disposizioni dell'Emendamento sono assolutamente coerenti con la volontà politica della comunità internazionale, in linea con la posizione di tutti i Paesi che hanno partecipato alla MoP di Kigali e adottato l'emendamento di cui si richiede la ratifica, a fronte di un chiaro impegno politico globale.

Non si ravvisano profili di incompatibilità con obblighi e altri trattati internazionali.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea relativamente ad analogo oggetto.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano indirizzi giurisprudenziali indicativi e pendenza di giudizi presso la Corte Europea dei Diritti dell'uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'UE

La posizione italiana è analoga alla posizione dell'Unione Europea che, insieme al resto del mondo, ha adottato l'emendamento ed ha già avviato l'iter per la sua ratifica nei propri ordinamenti giuridici.

Si fa presente al riguardo, che a livello comunitario, le strategie definite prima del negoziato - nel corso delle riunioni di coordinamento a Bruxelles del National Expert Meeting degli esperti europei del Protocollo di Montreal - e durante il negoziato internazionale a Kigali, sono sempre state oggetto di posizione comune tra tutti gli Stati membri dell'UE.

PARTE III. – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Non si introducono nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi.

 Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale, non è stata adottata la tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Non si individuano effetti abrogativi generati dall'entrata in vigore dell'intervento normativo in esame.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale, non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Non sono previsti atti normativi attuativi successivi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Per la predisposizione dello schema di atto normativo sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016", in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 29.01.2019

Il Capo dell'Ufficio Legislativo

VISTO 14 FEB. 2019

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli Affari Giaridici e Legislativi

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Emendamento di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo IV dell'Emendamento.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per far fronte all'incremento del contributo al Fondo multilaterale per il Protocollo di Montreal per la protezione della fascia di ozono di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 2000, n. 409, è autorizzata una spesa valutata in euro 2.118.432 annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantona-

mento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

- 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
- 3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Testo dell'Emendamento

Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer

Article I: Amendment

Article 1, paragraph 4

In paragraph 4 of Article 1 of the Protocol, for the words:

"Annex C or Annex E"

there shall be substituted:

"Annex C, Annex E or Annex F"

Article 2, paragraph 5

In paragraph 5 of Article 2 of the Protocol, for the words:

"and Article 2H"

there shall be substituted:

"Articles 2H and 2J"

Article 2, paragraphs 8 (a), 9 (a) and 11

In paragraphs 8 (a) and 11 of Article 2 of the Protocol, for the words:

"Articles 2A to 2I"

there shall be substituted;

"Articles 2A to 2J"

The following words shall be added at the end of subparagraph (a) of paragraph 8 of Article 2 of the Protocol:

"Any such agreement may be extended to include obligations respecting consumption or production under Article 2J provided that the total combined calculated level of consumption or production of the Parties concerned does not exceed the levels required by Article 2J."

In subparagraph (a) (i) of paragraph 9 of Article 2 of the Protocol, after the second use of the words:

"should be;"

there shall be deleted:

"and"

Subparagraph (a) (ii) of paragraph 9 of Article 2 of the Protocol shall be renumbered as subparagraph (a) (iii).

The following shall be added as subparagraph (a) (ii) after subparagraph (a) (i) of paragraph 9 of Article 2 of the Protocol:

"Adjustments to the global warming potentials specified in Group I of Annex A, Annex C and Annex F should be made and, if so, what the adjustments should be; and"

Article 2J

The following Article shall be inserted after Article 2I of the Protocol:

"Article 2J; Hydrofluorocarbons

 Each Party shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 2019, and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of consumption of the controlled substances in Annex F, expressed in CO₂ equivalents, does not exceed the percentage, set out for the respective range of years specified in subparagraphs (a) to (e) below, of the annual average of its calculated levels of consumption of Annex F controlled substances for the years 2011, 2012 and 2013, plus fifteen per cent of its calculated level of



consumption of Annex C, Group I, controlled substances as set out in paragraph 1 of Article 2F, expressed in CO_2 equivalents:

(a) 2019 to 2023: 90 per cent

(b) 2024 to 2028; 60 per cent

(c) 2029 to 2033; 30 per cent

(d) 2034 to 2035: 20 per cent

(e) 2036 and thereafter: 15 per cent

2. Notwithstanding paragraph 1 of this Article, the Parties may decide that a Party shall ensure that, for the twelve-month period commencing on 1 January 2020, and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of consumption of the controlled substances in Annex F, expressed in CO₂ equivalents, does not exceed the percentage, set out for the respective range of years specified in subparagraphs (a) to (e) below, of the annual average of its calculated levels of consumption of Annex F controlled substances for the years 2011, 2012 and 2013, plus twenty-five per cent of its calculated level of consumption of Annex C, Group I, controlled substances as set out in paragraph 1 of Article 2F, expressed in CO₂ equivalents:

(a) 2020 to 2024: 95 per cent

(b) 2025 to 2028: 65 per cent

(c) 2029 to 2033: 30 per cent

(d) 2034 to 2035: 20 per cent

(e) 2036 and thereafter: 15 per cent

- 3. Each Party producing the controlled substances in Annex F shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 2019, and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of production of the controlled substances in Annex F, expressed in CO₂ equivalents, does not exceed the percentage, set out for the respective range of years specified in subparagraphs (a) to (e) below, of the annual average of its calculated levels of production of Annex F controlled substances for the years 2011, 2012 and 2013, plus fifteen per cent of its calculated level of production of Annex C, Group I, controlled substances as set out in paragraph 2 of Article 2F, expressed in CO₂ equivalents:
 - (a) 2019 to 2023: 90 per cent
 - (b) 2024 to 2028; 60 per cent
 - (c) 2029 to 2033: 30 per cent
 - (d) 2034 to 2035; 20 per cent
 - (e) 2036 and thereafter: 15 per cent
- 4. Notwithstanding paragraph 3 of this Article, the Parties may decide that a Party producing the controlled substances in Annex F shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 2020, and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of production of the controlled substances in Annex F, expressed in CO₂ equivalents, does not exceed the percentage, set out for the respective range of years specified in subparagraphs (a) to (e) below, of the annual average of its calculated levels of production of Annex F controlled substances for the years 2011, 2012 and 2013, plus twenty-five per cent of its calculated level of production of Annex C, Group I, controlled substances as set out in paragraph 2 of Article 2F, expressed in CO₂ equivalents:

(a) 2020 to 2024; 95 per cent

(b) 2025 to 2028: 65 per cent

(c) 2029 to 2033; 30 per cent

(d) 2034 to 2035; 20 per cent

(e) 2036 and thereafter: 15 per cent



- Paragraphs 1 to 4 of this Article will apply save to the extent that the Parties decide to permit the level of production or consumption that is necessary to satisfy uses agreed by the Parties to be exempted uses,
- 6. Each Party manufacturing Annex C, Group I, or Annex F substances shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 2020, and in each twelve-month period thereafter, its emissions of Annex F, Group II, substances generated in each production facility that manufactures Annex C, Group I, or Annex F substances are destroyed to the extent practicable using technology approved by the Parties in the same twelve-month period.
- Each Party shall ensure that any destruction of Annex F, Group II, substances generated by facilities that produce Annex C, Group I, or Annex F substances shall occur only by technologies approved by the Parties.

Article 3

The preamble to Article 3 of the Protocol should be replaced with the following:

"1. For the purposes of Articles 2, 2A to 2J and 5, each Party shall, for each group of substances in Annex A, Annex B, Annex C, Annex E or Annex F, determine its calculated levels of:"

For the final semi-colon of subparagraph (a) (i) of Article 3 of the Protocol there shall be substituted:

", except as otherwise specified in paragraph 2;"

The following text shall be added to the end of Article 3 of the Protocol:

": and

- (d) Emissions of Annex F, Group II, substances generated in each facility that generates Annex C, Group I, or Annex F substances by including, among other things, amounts emitted from equipment leaks, process vents and destruction devices, but excluding amounts captured for use, destruction or storage.
- 2. When calculating levels, expressed in CO₂ equivalents, of production, consumption, imports, exports and emissions of Annex F and Annex C, Group I, substances for the purposes of Article 2J, paragraph 5 bis of Article 2 and paragraph I (d) of Article 3, each Party shall use the global warming potentials of those substances specified in Group I of Annex A, Annex C and Annex F."

Article 4, paragraph 1 sept

The following paragraph shall be inserted after paragraph 1 sex of Article 4 of the Protocol:

"I sept. Upon entry into force of this paragraph, each Party shall ban the import of the controlled substances in Annex F from any State not Party to this Protocol."

Article 4, paragraph 2 sept

The following paragraph shall be inserted after paragraph 2 sex of Article 4 of the Protocol:

"2 sept. Upon entry into force of this paragraph, each Party shall ban the export of the controlled substances in Annex F to any State not Party to this Protocol."

Article 4, paragraphs 5, 6 and 7

In paragraphs 5, 6 and 7 of Article 4 of the Protocol, for the words:

"Annexes A, B, C and E"

there shall be substituted:

"Annexes A, B, C, E and F"

Article 4, paragraphs 8

In paragraph 8 of Article 4 of the Protocol, for the words:

"Articles 2A to 2I"

there shall be substituted:

"Articles 2A to 2J"



Article 4B

The following paragraph shall be inserted after paragraph 2 of Article 4B of the Protocol:

"2 bis. Each Party shall, by 1 January 2019 or within three months of the date of entry into force of this paragraph for it, whichever is later, establish and implement a system for licensing the import and export of new, used, recycled and reclaimed controlled substances in Annex F. Any Party operating under paragraph 1 of Article 5 that decides it is not in a position to establish and implement such a system by 1 January 2019 may delay taking those actions until 1 January 2021."

Article 5

In paragraph 4 of Article 5 of the Protocol, for the word:

"2I"

there shall be substituted:

"2J"

In paragraphs 5 and 6 of Article 5 of the Protocol, for the words:

"Article 21"

there shall be substituted:

"Articles 2I and 2J"

In paragraph 5 of Article 5 of the Protocol, before the words:

"any control measures"

there shall be inserted:

"with"

The following paragraph shall be inserted after paragraph 8 ter of Article 5 of the Protocol:

"8 qua

- (a) Each Party operating under paragraph 1 of this Article, subject to any adjustments made to the control measures in Article 2J in accordance with paragraph 9 of Article 2, shall be entitled to delay its compliance with the control measures set out in subparagraphs (a) to (e) of paragraph 1 of Article 2J and subparagraphs (a) to (e) of paragraph 3 of Article 2J and modify those measures as follows:
- (i) 2024 to 2028: 100 per cent
- (ii) 2029 to 2034: 90 per cent
- (iii) 2035 to 2039; 70 per cent
- (iv) 2040 to 2044: 50 per cent
- (v) 2045 and thereafter; 20 per cent
- (b) Notwithstanding subparagraph (a) above, the Parties may decide that a Party operating under paragraph 1 of this Article, subject to any adjustments made to the control measures in Article 2J in accordance with paragraph 9 of Article 2, shall be entitled to delay its compliance with the control measures set out in subparagraphs (a) to (e) of paragraph 1 of Article 2J and subparagraphs (a) to (e) of paragraph 3 of Article 2J and modify those measures as follows:
- (i) 2028 to 2031: 100 per cent
- (ii) 2032 to 2036; 90 per cent
- (iii) 2037 to 2041: 80 per cent
- (iv) 2042 to 2046: 70 per cent
- (v) 2047 and thereafter: 15 per cent
- (c) Each Party operating under paragraph 1 of this Article, for the purposes of calculating its consumption baseline under Article 2J, shall be entitled to use the average of its calculated levels of consumption of Annex F controlled substances for the years 2020, 2021 and 2022,



plus sixty-five per cent of its baseline consumption of Annex C, Group I, controlled substances as set out in paragraph 8 ter of this Article.

- (d) Notwithstanding subparagraph (c) above, the Parties may decide that a Party operating under paragraph 1 of this Article, for the purposes of calculating its consumption baseline under Article 2J, shall be entitled to use the average of its calculated levels of consumption of Annex F controlled substances for the years 2024, 2025 and 2026, plus sixty-five per cent of its baseline consumption of Annex C, Group I, controlled substances as set out in paragraph 8 ter of this Article.
- (e) Each Party operating under paragraph 1 of this Article and producing the controlled substances in Annex F, for the purposes of calculating its production baseline under Article 2J, shall be entitled to use the average of its calculated levels of production of Annex F controlled substances for the years 2020, 2021 and 2022, plus sixty-five per cent of its baseline production of Annex C, Group I, controlled substances as set out in paragraph 8 ter of this Article.
- (f) Notwithstanding subparagraph (e) above, the Parties may decide that a Party operating under paragraph 1 of this Article and producing the controlled substances in Annex F, for the purposes of calculating its production baseline under Article 2J, shall be entitled to use the average of its calculated levels of production of Annex F controlled substances for the years 2024, 2025 and 2026, plus sixty-five per cent of its baseline production of Annex C, Group I, controlled substances as set out in paragraph 8 ter of this Article.
- (g) Subparagraphs (a) to (f) of this paragraph will apply to calculated levels of production and consumption save to the extent that a high-ambient-temperature exemption applies based on criteria decided by the Parties."

Article 6

In Article 6 of the Protocol, for the words:

"Articles 2A to 2I"

there shall be substituted:

"Articles 2A to 2J"

Article 7, paragraphs 2, 3 and 3 ter

The following line shall be inserted after the line that reads "- in Annex E, for the year 1991," in paragraph 2 of Article 7 of the Protocol:

"—in Annex F, for the years 2011 to 2013, except that Parties operating under paragraph 1 of Article 5 shall provide such data for the years 2020 to 2022, but those Parties operating under paragraph 1 of Article 5 to which subparagraphs (d) and (f) of paragraph 8 qua of Article 5 applies shall provide such data for the years 2024 to 2026;"

In paragraphs 2 and 3 of Article 7 of the Protocol, for the words:

"C and E"

there shall be substituted:

"C, E and F"

The following paragraph shall be added to Article 7 of the Protocol after paragraph 3 bis:

"3 ter. Each Party shall provide to the Secretariat statistical data on its annual emissions of Annex F, Group II, controlled substances per facility in accordance with paragraph 1 (d) of Article 3 of the Protocol."

Article 7, paragraph 4

In paragraph 4 of Article 7, after the words:

"statistical data on" and "provides data on"

there shall be added:

"production,"



Article 10, paragraph I

In paragraph 1 of Article 10 of the Protocol, for the words:

"and Article 2I"

There shall be substituted:

", Article 2I and Article 2J"

The following shall be inserted at the end of paragraph 1 of Article 10 of the Protocol:

"Where a Party operating under paragraph 1 of Article 5 chooses to avail itself of funding from any other financial mechanism that could result in meeting any part of its agreed incremental costs, that part shall not be met by the financial mechanism under Article 10 of this Protocol."

Article 17

In Article 17 of the Protocol, for the words:

"Articles 2A to 2I"

there shall be substituted:

"Articles 2A to 2J"

Annex A

The following table shall replace the table for Group I in Annex A to the Protocol:

Group	Substance	Ozone-Depleting Potential*	100-Year Global Warming Potential
Group I			
CFCl ₃	(CFC-11)	1,0	4,750
CF ₂ Cl ₂	(CFC-12)	1,0	10,900
C ₂ F ₃ Cl ₃	(CFC-113)	0,8	6,130
C ₂ F ₄ Cl ₂	(CFC-114)	1.0	10,000
C ₂ F ₅ Cl	(CFC-115)	0.6	7,370

Annex C and Annex F

The following table shall replace the table for Group I in Annex C to the Protocol:

		Number	Ozone-	100-Year Global
Group	Substance	of isomers	Depleting Potential*	Warming Potential***
Group I	- CALLES MARKET			
CHFCl ₂	(HCFC-21)**	1	0,04	151
CHF ₂ Cl	(HCFC-22)**	1	0.055	1810
CH₂FCl	(HCFC-31)	1	0.02	
C2HFCl4	(HCFC-121)	2	0.01-0.04	
C ₂ HF ₂ Cl ₃	(HCFC-122)	3	0.02-0.08	
C ₂ HF ₃ Cl ₂	(HCFC-123)	3	0.02-0.06	77
CHCl ₂ CF ₃	(HCPC-123)**	_	0.02	
C₂HF₄Cl	(HCFC-124)	2	0.020.04	609
CHFClCF3	(HCFC-124)**		0.022	
C ₂ H ₂ FCl ₃	(HCFC-131)	3	0.007-0.05	
C ₂ H ₂ F ₂ Cl ₂	(HCFC-132)	4	0.008-0.05	
C ₂ H ₂ F ₃ Cl	(HCFC-133)	3	0.02-0.06	
C ₂ H ₃ FCl ₂	(HCFC-141)	3	0.005-0.07	
CH3CFCl2	(HCFC-141b)**	_	0.11	725
C ₂ H ₃ F ₂ Cl	(HCFC-142)	3	0.008-0.07	
CH ₃ CF ₂ Cl	(HCFC-142b)**	_	0.065	2310
C ₂ H ₄ FCl	(HCFC-151)	2	0.0030.005	



C ₃ HFCl ₆	(HCFC-221)	5	0.015-0.07	
C3HF2Cl5	(HCFC-222)	9	0.01-0.09	
C ₃ HF ₃ Cl ₄	(HCFC-223)	12	0.01-0.08	
C ₃ HF ₄ Cl ₃	(HCFC-224)	12	0.01-0.09	
C ₁ HF ₅ Cl ₂	(HCFC-225)	9	0.02-0.07	
CF ₃ CF ₂ CHCl ₂	(HCFC-225ca)**	_	0.025	122
CF2CICF2CHCIF	(HCFC-225cb)**	_	0.033	595
C ₃ HF ₆ Cl	(HCFC-226)	5	0.02-0.10	
C ₃ H ₂ FCl ₅	(HCFC-231)	9	0.05-0.09	_
C ₃ H ₂ F ₂ Cl ₄	(HCFC-232)	16	0.008-0.10	
C ₁ H ₂ F ₃ Cl ₃	(HCFC-233)	18	0.007-0.23	
C ₃ H ₂ F ₄ Cl ₂	(HCFC-234)	16	0.01-0.28	
C ₃ H ₂ F ₅ Cl	(HCFC-235)	9	0.03-0.52	
C ₃ H ₃ FCl ₄	(HCFC-241)	12	0.004-0.09	
C ₃ H ₃ F ₂ Cl ₃	(HCFC-242)	18	0.005-0.13	
C ₃ H ₃ F ₃ Cl ₂	(HCFC-243)	18	0.007-0.12	
$C_3H_3F_4Cl$	(HCFC-244)	12	0.009-0.14	
C ₃ H ₄ FCl ₃	(HCFC-251)	12	0.001-0.01	
C ₃ H ₄ F ₂ Cl ₂	(HCFC-252)	16	0.005-0.04	
C ₃ H ₄ F ₃ Cl	(HCFC-253)	12	0.003-0.03	
C ₃ H ₅ FCl ₂	(HCFC-261)	9	0.002-0.02	
C ₃ H ₅ F ₂ Cl	(HCFC-262)	9	0,002-0.02	
C ₃ H ₆ FCl	(HCFC-271)	5	0.0010.03	

- * Where a range of ODPs is indicated, the highest value in that range shall be used for the purposes of the Protocol. The ODPs listed as a single value have been determined from calculations based on laboratory measurements. Those listed as a range are based on estimates and are less certain. The range pertains to an isomeric group. The upper value is the estimate of the ODP of the isomer with the highest ODP, and the lower value is the estimate of the ODP of the lsomer with the lowest ODP.
- ** Identifies the most commercially viable substances with ODP values listed against them to be used for the purposes of the Protocol.
- *** For substances for which no GWP is indicated, the default value 0 applies until a GWP value is included by means of the procedure foreseen in paragraph 9 (a) (ii) of Article 2.

The following annex shall be added to the Protocol after Annex E:

"Annex F: Controlled substances

Group	Substance	100-Year Global Warming Potential
Group I		
CHF2CHF2	HFC-134	1,100
CH ₂ FCF ₃	HFC-134a	1,430
CH ₂ FCHF ₂	HFC-143	353
CHF2CH2CF3	HFC-245fa	1,030
CF3CH2CF2CH3	HFC-365mfc	794
CF3CHFCF3	HFC-227ea	3,220
CH ₂ FCF ₂ CF ₃	HFC-236cb	1,340
CHF2CHPCF3	HFC-236ea	1,370
CF3CH2CF3	HFC-236fa	9,810
CH ₂ FCF ₂ CHF ₂	HFC-245ca	693
CF1CHFCHFCF2CF3	HFC-43-10mee	1,640
CH ₂ F ₂	HFC-32	675
CHF2CF3	HFC-125	3,500
CH ₃ CF ₃	HFC-143a	4,470
CH ₃ F	HFC-41	92



CH ₂ FCH ₂ F	HFC-152	53
CH ₃ CHF ₂	HFC-152a	124
Group II		
CHF ₃	HFC-23	14,800

Article II: Relationship to the 1999 Amendment

No State or regional economic integration organization may deposit an instrument of ratification, acceptance or approval of or accession to this Amendment unless it has previously, or simultaneously, deposited such an instrument to the Amendment adopted at the Eleventh Meeting of the Parties in Beijing, 3 December 1999.

Article III: Relationship to the United Natious Framework Convention on Climate Change and its Kyoto Protocol

This Amendment is not intended to have the effect of excepting hydrofluorocarbons from the scope of the commitments contained in Articles 4 and 12 of the United Nations Framework Convention on Climate Change or in Articles 2, 5, 7 and 10 of its Kyoto Protocol.

Article IV: Entry into force

- 1. Except as noted in paragraph 2, below, this Amendment shall enter into force on 1 January 2019, provided that at least twenty instruments of ratification, acceptance or approval of the Amendment have been deposited by States or regional economic integration organizations that are Parties to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer. In the event that this condition has not been fulfilled by that date, the Amendment shall enter into force on the ninetieth day following the date on which it has been fulfilled.
- 2. The changes to Article 4 of the Protocol, Control of trade with non-Parties, set out in Article I of this Amendment shall enter into force on 1 January 2033, provided that at least seventy instruments of ratification, acceptance or approval of the Amendment have been deposited by States or regional economic integration organizations that are Parties to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer. In the event that this condition has not been fulfilled by that date, the Amendment shall enter into force on the ninetieth day following the date on which it has been fulfilled.
- 3. For purposes of paragraphs 1 and 2, any such instrument deposited by a regional economic integration organization shall not be counted as additional to those deposited by member States of such organization.
- 4. After the entry into force of this Amendment, as provided under paragraphs 1 and 2, it shall enter into force for any other Party to the Protocol on the ninetieth day following the date of deposit of its instrument of ratification, acceptance or approval.

Article V: Provisional application

Any Party may, at any time before this Amendment enters into force for it, declare that it will apply provisionally any of the control measures set out in Article 2J, and the corresponding reporting obligations in Article 7, pending such entry into force.



Testo Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

Articolo I; Emendamento

Articolo 1, paragrafo 4

All'articolo 1, paragrafo 4, del protocollo, la parte di frase:

"nell'allegato C o allegato E" è sostituita dalla seguente:

"nell'allegato C, allegato E o allegato F"

Articolo 2, paragrafo 5

All'articolo 2, paragrafo 5, del protocollo, la parte di frasc:

"e all'articolo 2H" è sostituita dalla seguente:

"e agli articoli 2H e 2J"

Articolo 2, paragrafo 8, lettera a), paragrafo 9, lettera a) e paragrafo 11

All'articolo 2, paragrafo 8, lettera a) e paragrafo 11 del protocollo, la parte di frase:

"gli articoli che vanno da 2A a 2I" è sostituita dalla seguente:

"gli articoli che vanno da 2A a 2J"

Alla fine dell'articolo 2, paragrafo 8, lettera a), del protocollo è aggiunto il testo seguente:

"Qualsiasi accordo di questo tipo può essere ampliato per comprendere obblighi relativi al consumo o alla produzione di cui all'articolo 2J, purché il totale combinato dei livelli calcolati di consumo o di produzione delle parti in causa non superi i livelli fissati dall'articolo 2J."

All'articolo 2, paragrafo 9, lettera a), punto i), del protocollo, dopo la seconda occorrenza delle parole:

"dovrebbero essere;"

è eliminata la parola seguente:

"e"

All'articolo 2, paragrafo 9, la lettera a), punto ii) del protocollo è rinumerata come lettera a), punto iii).

All'articolo 2, paragrafo 9, del protocollo dopo la lettera a), punto i) è aggiunta la seguente lettera a), punto ii):

"Se occorre adeguare i potenziali di riscaldamento globale specificati per le sostanze del gruppo I dell'allegato A, dell'allegato C e dell'allegato F e, se occorre, quali adeguamenti dovrebbero essere apportati; e"

Articolo 2]

Dopo l'articolo 2I del protocollo è inserito il seguente articolo

"Articolo 2J: Idrofluorocarburi

1. Ciascuna parte garantisco che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1º gennaio 2019, e per ogni successivo periodo di dodici tuesi, il suo livello calcolato di consumo delle sostanze controllate dell'allegato F, espresso in CO2 equivalente, non superi la percentuale, stabilita per gli anni specificati in appresso alle lettere da a) a e), della media annuale dei suoi livelli calcolati di consumo delle sostanze controllate di cui all'allegato F per gli anni 2011, 2012 e 2013, maggiorato del 15% del suo livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo I deil'allegato C, come indicato all'articolo 2F, paragrafo 1, espresso in CO2 equivalente:

(a) dal 2019 al 2023: 90%

(b) dal 2024 al 2028; 60%

(e) dal 2029 al 2033: 30%

(d) dal 2034 al 2035: 20%

(e) 2036 e anni successivi: 15%



2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le parti possono decidere che una parte garantisce che, per il periodo di dodici mesi che inizia il 1° gennaio 2020, e per ogni successivo periodo di dodici mesi, il proprio livello calcolato di consumo delle sostanze controllate di cui all'allegato F, espresso in CO2 equivalente, non superi la percentuale, fissata per gli anni di cui alle lettere da a) a e) in appresso, della media annuale dei suoi livelli calcolati di consumo delle sostanze controllate di cui all'allegato F per gli anni 2011, 2012 e 2013, maggiorato del 25% del proprio livello calcolato di consumo delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell'allegato C, a norma dell'articolo 2F, paragrafo 1, espresso CO2 equivalente:

```
(a) dal 2020 al 2024: 95%
(b) dal 2025 al 2028: 65%
(c) dal 2029 al 2033: 30%
(d) dal 2034 al 2035: 20%
(e) 2036 e anni successivi: 15%
```

3. Ciascuna parte che produce le sostanze controllate di cui all'allegato F garantisce che, per il periodo di dodici mesi che inizia il 1º gennaio 2019, c per ogni successivo periodo di dodici mesi, il proprio livello calcolato di produzione delle sostanze controllate dell'allegato F, espresso in CO2 equivalente, non superi la percentuale, fissata per gli anni di cui alle lettere da a) a e) in appresso, della media annuale dei suoi livelli calcolati di produzione delle sostanze controllate deil'allegato F per gli anni 2011, 2012 e 2013, maggiorato del 15% del proprio livello calcolato di produzione delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell'allegato C, a norma dell'articolo 2F, paragrafo 2, espresso CO2 equivalente:

```
(a) dal 2019 al 2023: 90%
(b) dal 2024 al 2028: 60%
(c) dal 2029 al 2033: 30%
(d) dal 2034 al 2035: 20%
(e) 2036 e anni successivì: 15%
```

4. In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, le parti possono decidere che una parte che produce le sostanze controllate di cui all'allegato F garantisce che, per il periodo di dodici mesi che inizia il 1º gennaio 2020, e per ogni successivo periodo di dodici mesi, il proprio livello calcolato di produzione delle sostanze controllate dell'allegato F, espresso in CO equivalente, non superi la percentuale, fissata per gli anni di cui alle lettere da a) a e) in appresso, della media annuale dei suoi livelli calcolati di produzione delle sostanze controllate di cui all'allegato F, per gli anni 2011, 2012 e 2013, maggiorato del 25% del proprio livello calcolato di produzione delle sostanze controllate appartenenti alo gruppo I dell'allegato C, a norma dell'articolo 2F, paragrafo 2, espresso in tonnellate di CO, equivalente:

```
(a) dal 2020 al 2024: 95%
(b) dal 2025 al 2028: 65%
(c) dal 2029 al 2033: 30%
(d) dal 2034 al 2035: 20%
(e) 2036 e anni successivi: 15%
```

- 5. I paragrafi da 1 a 4 del presente articolo si applicano tranne se le parti decidono di autorizzare il livello di produzione o di consumo necessario per gli usi che, previo accordo delle parti, beneficiano di una deroga.
- 6. Ciascuna parte che produce delle sostanze appartenenti al gruppo I dell'allegato C o delle sostanze dell'allegato F assicura che, per il periodo di dodici mesi che inizia il 1º gennaio 2020, e per ogni successivo periodo di dodici mesi, le sue emissioni di sostanze appartenenti al gruppo II dell'allegato F, generate da ciascun impianto che produce sostanze appartenenti al gruppo I dell'allegato C o all'allegato F sono distrutte nella misura del possibile avvalendosi di tecnologie approvate dalle parti nel corso dello stesso periodo di dodici mesi.
- 7. Ciascuna parte garantisce che la distruzione delle sostanze appartenenti al gruppo II dell'allegato F generate da impianti che producono sostanze appartenenti al gruppo I dell'allegato C o all'allegato F avviene equicamente ricorrendo alle tecnologie approvate dalle parti.

Articolo 3

Il preambolo dell'articolo 3 del protocollo è sostituito dal testo seguente:

"1. Ai fini degli articoli 2, da 2A a 2J e 5, ciascuna parte stabilisce, per ciascun gruppo di sostanze di cui all'allegato A, allegato B, allegato C, allegato E o allegato F, i livelli calcolati di:"

All'articolo 3 del protocollo, alla fine della lettera a), punto i), viene aggiunto il testo seguente:

", salvo se altrimenti specificato al paragrafo 2;"

Il testo seguente è aggiunto alla fine dell'articolo 3 del protocollo:

"; e

- d) delle emissioni di sostanze appartenenti al gruppo II dell'allegato F generate da ciascun impianto che produce sostanze appartenenti al gruppo I dell'allegato C o all'allegato F, includendovi, tra l'altro, le emissioni provenienti da eventuali perdite dagli impianti, dagli sfiatatoi dei processi e dai dispositivi di distruzione, escludendo le emissioni catturate a fini di utilizzo, distruzione o stoccaggio.
- 2. Nel calcolo dei livelli, espressi in CO2 equivalente, della produzione, del consumo, delle importazioni, delle esportazioni e delle emissioni di sostanze dell'allegato F e delle sostanze appartenenti al gruppo I dell'allegato C ai fini dell'articolo 2J, dell'articolo 2, paragrafo 5 bis, e dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), ciascuna parte utilizza i potenziali di riscaldamento globale delle sostanze riportate nel gruppo I dell'allegato A, nell'allegato C e nell'allegato F."

Artivolo 4, paragrafo 1 septies

All'articolo 4 del protocollo, dopo il paragrafo 1 sexies è inserito il paragrafo seguente:

"1. septies Sin dall'entrata in vigore del presente paragrafo, ciascuna parte vieta l'importazione delle sostanze controllate dell'allegato F dagli Stati non aderenti al presente protocollo."

Artivolo 4, paragrafo 2 septies

All'articolo 4 del protocollo, dopo il paragrafo 2 sexies è inserito il paragrafo seguente:

"2 septies Sin dall'entrata in vigore del presente paragrafo, ciascuna parte vieta l'esportazione delle sostanze controllate dell'allegato F verso gli Stati non aderenti al presente protocollo."

Articolo 4, paragrafi 5, 6 e 7

All'articolo 4, paragrafi 5, 6 e 7 del protocollo, la parte di frase:

"Allegati A, B, C ed E" è sostituita dalla seguente:

"Allegati A, B, C, E e F"

Artivolo 4, paragrafo 8

All'articolo 4, paragrafo 8, del protocollo, la parte di frase:

"articoli da 2A a 2I" è sostituita dalla seguente:

"articoli da 2A a 2J"

Artivolo 4B

All'articolo 4B del protocollo, dopo il paragrafo 2 è inserito il paragrafo seguente:

"2 bis. Ciascuna parte istituisce e attua, entro il 1° gennaio 2019 o entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente paragrafo per quanto la riguarda, se tale data è posteriore, un sistema per il rilascio di licenze per l'importazione e l'esportazione delle sostanze controllate dell'allegato F siano esse nuove, usate, riciclate e rigenerate. Le parti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, che stabiliscono di non essere in grado di istituire e attuare un tale sistema entro il 1° gennaio 2019 possono rinviare l'adozione di questi provvedimenti al 1° gennaio 2021."

Artivolo 5

All'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo, la parte di frase



è sostituita dalla seguente:

"21"

All'articolo 5, paragrafi 5 e 6, del protocollo, la parte di frase:

"articolo 2I"

è sostituita da:

"articoli 21 e 2J"

All'articolo 5, paragrafo 5, del protocollo, prima delle parole:

"in eventuali misure di regolamentazione" è inserita la parola:

"con"

All'articolo 5 del protocollo, dopo il paragrafo 8 ter è inserito il paragrafo seguente:

"8 quater

(a) Ciascuna parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo, è autorizzata, fatti salvi eventuali adeguamenti apportati alle misure di regolamentazione di cui all'articolo 2J, conformemente all'articolo 2, paragrafo 9, a ritardare l'osservanza delle misure di regolamentazione di cui alle lettere da a) a e) dell'articolo 2J, paragrafo 1, e delle lettere da a) a e) dell'articolo 2J, paragrafo 3, e a modificare tali misure nel modo seguente:

(i) dal 2024 al 2028: 100%

(ii) dal 2029 al 2034; 90%

(iii) dal 2035 al 2039: 70%

(iv) dal 2040 al 2044: 50%

(v) 2045 e anni successivi: 20%

(b) In deroga alla lettera a) di cui sopra, le parti possono decidere che una delle parti di cui al paragrafo 1 del presente articolo è autorizzata, fatti salvi eventuali adeguamenti apportati alle misure di regolamentazione di cui all'articolo 2J, conformemente all'articolo 2, paragrafo 9, a ritardare il rispetto delle misure di regolamentazione di cui alle lettere da a) a e) dell'articolo 2J, paragrafo 1, e delle lettere da a) a e) dell'articolo 2J, paragrafo 3, e a modificare tali misure nel modo seguente:

(i) dal 2028 al 2031: 100%

(ii) dal 2032 al 2036: 90%

(iii) dal 2037 al 2041: 80%

(iv) dal 2042 al 2046: 70%

(v) 2047 e anni successivi: 15%

- (c) Ciascuna parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo è autorizzata, per calcolare il suo consumo di riferimento ai sensi dell'articolo 2J, a utilizzare la media dei suoi livelli calcolati di consumo delle sostanze controllate dell'allegato F per gli anni 2020, 2021 e 2022, maggiorato di 65% del suo consumo di riferimento delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell'allegato C, come indicato al paragrafo 8 ter del presente articolo.
- (d) In deroga alla lettera c) di cui sopra, le parti possono decidere che una parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo, è autorizzata, per calcolare il suo consumo di riferimento ai sensi dell'articolo 2J, a utilizzare la media dei suoi livelli calcolati di consumo delle sostanze controllate dell'allegato F per gli anni 2024, 2025 e 2026, maggiorato di 65% del suo consumo di riferimento delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell'allegato C, come indicato al paragrafo 8 ter del presente articolo.
- (e) Ciascuna parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo che produce le sostanze controllate di cui all'allegato F è autorizzata, per calcolare il suo consumo di riferimento ai sensi dell'articolo 2J, a utilizzare la media dei suoi livelli calcolati di consumo delle sostanze controllate dell'allegato F per gli anni 2020, 2021 e 2022, maggiorato del 65% del suo consumo di riferimento delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell'allegato C, come indicato al paragrafo 8 ter del presente articolo.
- (f) In deroga alla lettera e) di cui sopra, le parti possono decidere che una parte, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, che produce le sostanze controllate di cui all'allegato F è autorizzata, per calcolare il suo



consumo di riferimento ai sensi dell'articolo 2J, a utilizzare la media dei suoi livelli calcolati di consumo delle sostanze controllate dell'allegato F per gli anni 2024, 2025 e 2026, maggiorato del 65% del suo consumo di riferimento delle sostanze controllate del gruppo I dell'allegato C, come indicato al paragrafo 8 ter del presente articolo.

(g) Le lettere da a) a f) del presente paragrafo si applicano ai livelli calcolati di produzione e di consumo, a meno che non sì applichì una deroga per temperature ambienti elevate sulla base di criteri stabiliti dalle parti."

Artivolo 6

All'articolo 6 del protocollo, la parte di frase

"negli articoli da 2A a 2I" è sostituita dalla seguente:

"negli articoli da 2A a 2J"

Articolo 7, paragrafi 2, 3 e 3 ter

All'articolo 7, paragrafo 2, del protocollo dopo la frase "- all'allegato E, per l'anno 1991," è aggiunto il testo seguente:

"- all'allegato F, per gli anni dal 2011 al 2013, retando intesi che le parti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, forniranno tali dati per gli anni dal 2020 al 2022, ma le parti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, cui si applicano le lettere d) e f) del paragrafo 8 quater dell'articolo 5, forniranno tali dati per gli anni dal 2024 al 2026;"

All'articolo 7, paragrafi 2 e 3, del protocollo, le parole:

"C e E"

sono sostituite da:

"C, E e F"

All'articolo 7 del protocollo, dopo il paragrafo 3 bis, è aggiunto il paragrafo seguente:

"3 ter. Ogni parte fornisce al segretariato dei dati statistici sulle sue emissioni annuali delle sostanze controllate appartenenti al gruppo II dell'allegato F per ciascun impianto di produzione, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del protocollo."

Articolo 7, paragrafo 4

All'articolo 7, paragrafo 4, del protocollo, dopo le parole;

"dati statistici su" e "fornisce dati su" si aggiungono le parole seguenti:

"la produzione,"

Articolo 10, paragrafo 1

All'articolo 10, paragrafo 1, del protocollo, la parte di frase:

"e articolo 2I"

è sostituita dalla seguente:

«, articolo 2I e articolo 2J"

All'artícolo 10 del protocollo, dopo il paragrafo1 è aggiunto il testo seguente:

"Se una delle parti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, sceglie di avvalersi dei finanziamenti di un altro meccanismo di finanziamento per coprire una parte dei suoi costi incrementali convenuti, detta parte non è coperta dal meccanismo di finanziamento di cui all'articolo 10 del presente protocollo."

Articolo 17

All'articolo 17 del protocollo, la parte di frase:

"articoli da 2A a 2I" è sostituita dalla seguente:

"articoli da 2A a 2J"



La tabella riportata qui di seguito sostituisce la tabella per il gruppo I dell'allegato A del protocollo:

Gruppo	Sostanza	Potenziale* di riduzione dello strato di ozono	Potenziale di riscaldamento globale su 100 anni
Gruppo I			
CFCls	(CFC-11)	1,0	4 750
CF2Cl2	(CFC-12)	1,0	10 900
C ₂ F ₃ Cl ₃	(CFC-113)	0,8	6 130
C ₂ F ₄ Cl ₂	(CFC-114)	1,0	10 000
C ₂ F ₅ Cl	(CFC-115)	0,6	7 370

Allegato C e allegato F

Gruppo	Sostanza	Numero di isomeri	Ozono Riduzione Potenziale*	100 anni Potenziale Mondiale di riscaldamento***
Gruppo I				
CHFCl ₂	(HCFC-21)**	1	0,04	151
CHF₂Cl	(HCFC-22)**	1	0,055	1 810
CHFCl	(HCFC-31)	1	0,02	
C₂HFCl₄	(HCFC-121)	2	0,01-0,04	
C ₂ HF ₂ Cl ₃	(HCFC-122)	3	0,02-0,08	Market .
C ₂ HF ₃ Cl ₂	(HCFC-123)	3	0,02-0,06	77
CHCl ₂ CF ₃	(HCFC-123)**	-	0,02	400
C₂HF₄Cl	(HCFC-124)	2	0,02-0,04	609
CHFClCF₃	(HCFC-124)**		0,022	
C ₂ H ₂ FCl ₃	(HCFC-131)	3	0,007-0,05	
$C_2H_2F_2Cl_2$	(HCFC-132)	4	0,008-0,05	
C ₂ H ₂ F ₃ Cl	(HCFC-133)	3	0,02-0,06	
C ₂ H ₃ FCl ₂	(HCFC-141)	3	0,005-0,07	
CH3CFCl2	(HCFC-141b)**		0,11	725
C₂H₃F₂Cl	(HCFC-142)	3	0,008-0,07	204
CH ₃ CF ₂ Cl	(HCFC-142b)**	-	0,065	2 310
C₂H₄FCl	(HCFC-151)	2	0,003-0,005	
C3HFCl6	(HCFC-221)	5	0,015-0,07	
C3HF2Cl5	(HCFC-222)	9	0,01-0,09	
C3HF3Cl4	(HCFC-223)	12	0,01-0,08	
C ₃ HF ₄ Cl ₅	(HCFC-224)	12	0,01-0,09	
C3HF5Cl2	(HCFC-225)	9	0,02-0,07	
CF3CF2CHCl2	(HCFC-	_	0,025	122
CF2ClCF2CHClF	(HCFC-	-	0,033	595
C ₃ HF ₆ Cl	(HCFC-226)	5	0,02-0,10	
C ₃ H ₂ FCl ₅	(HCFC-231)	9	0,05-0,09	
C ₃ H ₂ F ₂ Cl ₄	(HCFC-232)	16	0,008-0,10	
C3H2F3Cl3	(HCFC-233)	18	0,007-0,23	
C3H2F4Cl2	(HCFC-234)	16	0,01-0,28	
C ₃ H ₂ F ₅ Cl	(HCFC-235)	9	0,03-0,52	
	(HCFC-241)	12	0,004-0,09	
C.H.FCh	(HCFC-241)	18	0,005-0,13	
C3H3F2Cl3		18	0,007-0,12	
C ₃ H ₃ F ₃ Cl ₂	(HCFC-243)	12	0,007-0,12	
C ₃ H ₃ F ₄ Cl	(HCFC-244)			
C3H4FCl3	(HCFC-251)	12	0,001-0,01	
., C3H4F2Cl2	(HCFC-252)	16	0,005-0,04	

C ₃ H ₄ F ₃ Cl	(HCFC-253)	12	0,003-0,03	
C3H5FCl2	(HCFC-261)	9	0,002-0,02	
C ₃ H ₅ F ₂ Cl	(HCFC-262)	9	0,002-0,02	
C ₃ H ₆ FCl	(HCFC-271)	5	0,001-0,03	

Nei casi in cui è indicata una gamma di ODP (potenziali di riduzione dello strato di ozono), ai fini del protocollo si considera il valore più elevato. Gli ODP elencati come un valore unico sono stati determinati mediante calcoli basati su misurazioni di laboratorio. I valori indicati per la gamma si basano su delle stime e sono meno affidabili. La gamma riguarda un gruppo di isomeri. Il valore superiore è la stima dell'ODP dell'isomero con l'ODP più elevato, e il valore inferiore è la stima dell'ODP dell'isomero con l'ODP più basso.

** Identifica le sostanze più sostenibili sotto il profilo commerciale i cui ODP devono essere utilizzati ai fini del protocollo.

*** Per le sostanze per le quali non è indicato un GWP si applica il valore per difetto 0 fino a quando non viene inserito un valore di GWP mediante la procedura di cui all'articolo 2, paragrafo 9, lettera a), punto ii).

L'allegato seguente è aggiunto al protocollo, dopo l'allegato E:

"Allegato F: Sostanze controllate

Gruppo	Sostanza	Potenziale di riscaldamento globale su 100 anni
Gruppo I		
CHF2CHF2	HFC-134	1100
CH2FCF3	HFC-134a	1430
CH2FCHF2	HFC-143	353
CHF2CH2CF3	HFC-245fa	1030
CF3CH2CF2CH3	HFC-365mfc	794
CF ₃ CHFCF ₃	HFC-227ea	3220
CH2FCF2CF3	HFC-236cb	1340
CHF2CHFCF3	HFC-236ea	1370
CF3CH2CF3	HFC-236fa	9810
CH2FCF2CHF2	HFC-245ca	693
CF3CHFCHFCF2CF3	HFC-43-10mee	1640
CH ₂ F ₂	HFC-32	675
CHF2CF3	HFC-125	3500
CH3CF3	HFC-143a	4470
CH ₃ F	HFC-41	92
CH2FCH2F	HFC-152	53
CH ₃ CHF ₂	HFC-152a	124
Gruppo II		
CHF ₃	HFC-23	14800

Articolo II: Relazioni con l'emendamento del 1999

Nessuno Stato o organizzazione regionale di integrazione economica può depositare uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione al presente emendamento senza aver precedentemente o simultaneamente depositato tale strumento all'emendamento adottato in occasione dell'undicesima riunione delle parti, tenutasi a Pechino il 3 dicembre 1999.

Articolo III: Relazioni con la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e il relativo protocollo di Kyoto

Questo emendamento non è destinato ad escludere gli idrofluorocarburi dal campo di applicazione degli impegni di cui agli articoli 4 e 12 della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o agli articoli 2, 5.7 e 10 del relativo protocollo di Kyoto.

Articolo IV: Entrata in vigore

- 1. Il presente emendamento entra in vigore il 1° gennaio 2019, a condizione che siano stati depositati almeno venti strumenti di ratifica, accettazione o approvazione dell'emendamento stesso da parte di Stati o organizzazioni regionali d'integrazione economica che sono parti contraenti al protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Se per tale data non è stata soddisfatta tale condizione, l'emendamento entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui la suddetta condizione è stata soddisfatta.
- 2. I cambiamenti all'articolo 4 del protocollo, "Regolamentazione degli scambi commerciali con gli Stati non parti del protocollo" di cui all'articolo 1 del presente emendamento entrano in vigore il 1º gennaio 2033, a condizione che siano stati depositati almeno settanta strumenti di ratifica, accettazione o approvazione dell'emendamento stesso da parte di Stati o organizzazioni regionali d'integrazione economica che sono parti contraenti al protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Se per tale data non è stata soddisfatta tale condizione, l'emendamento entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui la suddetta condizione è stata soddisfatta.
- 3. Ai fini dei precedenti paragrafi 1 e 2, uno strumento depositato da un'organizzazione regionale di integrazione economica non si aggiunge al numero di strumenti depositati dagli Stati membri di tale organizzazione.
- 4. Dopo l'entrata in vigore del presente emendamento, come indicato ai paragrafi 1 e 2, questo entra in vigore per tutte le altre parti aderenti al protocollo il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Articolo V Applicazione provvisoria

Ogni parte può, in qualsiasi momento, prima che il presente emendamento entri in vigore, dichiarare che applicherà provvisoriamente le misure di regolamentazione, di cui all'articolo 2J e i corrispondenti obblighi di informazione di cui all'articolo 7, in attesa dell'entrata in vigore l'emendamento.

